



(ALL. 1)

Comune di Genzano di Roma

C.F. 02242320584

Provincia di Roma

00045 Via I. Belardi, 81

P.IVA: 01038071005

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	2
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE	2
ART. 4 – AMBITO D'APPLICAZIONE	2
ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE	2
ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI	2
ART. 7 – APERTURA DELL'AREA	3
ART. 8 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI	4
ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI	4
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE	4

Comune di Genzano di Roma

Visto Approvato con deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del 31/10/2014

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambatura per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/conduuttori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia di uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le responsabilità civili e penali conseguenti al comportamento degli animali in suo affidamento anche temporaneo.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed ai loro cani;
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina. E' vietato altresì l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose e/o privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche; è vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito;
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 3/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio ed idonea museruola, per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
5. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e sotto la loro piena responsabilità, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si senta di accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 (trenta) minuti;
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 (trenta) minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli da introdurre

successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare, e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire il periodo spettante della sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;

7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
8. I minori di anni 16 possono entrare nell'area solo se accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori, anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale, **purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo**, dopo aver verificato, qualora l'area sia già occupata da altri utenti, che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
11. I proprietari/conduuttori sono tenuti a vigilare costantemente il comportamento del proprio cane, di cui sono civilmente e penalmente responsabili, evitando che lo stesso scavi buche o arrechi danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature ivi presenti (i.e. ciotole, abbeveratoio, recinzione), o che costituisca pericolo per le persone o per gli altri cani;
12. E' severamente vietato ai proprietari/conduuttori lasciare il proprio cane all'interno dell'area di sgambatura ed allontanarsi dalla stessa, anche solo per pochi minuti;
13. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani; qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, nonché introdurre giochi (i.e. palline, frisbee), allo scopo di evitare fenomeni di competizione e conflitti fra i cani e salvaguardare le finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata da parte di tutti i cittadini). Fa eccezione al divieto il caso in cui l'area sia sgombra da altri utenti;
15. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
16. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
17. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
18. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
19. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 7 - APERTURA DELL'AREA

L'Area di sgambatura cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e delle regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;

3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.
L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, h 24. -

ART. 8 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

1. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge;
2. Inoltre con Provvedimento del Sindaco, possono essere conferite a dipendenti comunali ed a personale appositamente formato appartenente ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e da altre norme emanate dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale;
3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambatura. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambatura per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

In deroga a quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad euro 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma.